

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1103/91 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 1207/90 relativamente ad alcuni coefficienti da applicare agli importi compensativi monetari per i prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12,

considerando che gli importi compensativi monetari introdotti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1207/90 della Commissione, dell'11 maggio 1990, che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 950/91 <sup>(4)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 992/91 della Commissione, del 23 aprile 1991, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1105/68 e (CEE) n. 1634/85 in ordine all'importo degli aiuti concessi per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali <sup>(5)</sup>, ha, con decorrenza dal 1° maggio 1991, diminuito l'aiuto per il latte scremato in polvere, concesso nel quadro del regolamento (CEE) n. 1634/85 della Commissione, del 17 giugno 1985, che determina l'aiuto concesso per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali <sup>(6)</sup>; che occorre pertanto

adeguare i coefficienti applicabili per i prodotti interessati e gli importi relativi;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1207/90 è modificato come segue:

- 1) Nella parte I dell'allegato I, gli importi afferenti al codice NC 2309 sono sostituiti dagli importi di cui all'allegato I del presente regolamento.
- 2) Nella parte 5 dell'allegato I, gli importi afferenti ai codici NC 0402 10 19, 0402 21 17, 0403 90 11, 0403 90 13 e 2309 sono sostituiti dagli importi dell'allegato I del presente regolamento.
- 3) Nell'appendice dell'allegato I (codici addizionali) le tabelle 04-3, 04-5 e 04-6 sono sostituite dalle tabelle di cui all'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU n. L 122 del 14. 5. 1990, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 101 del 22. 4. 1991, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 104 del 24. 4. 1991, pag. 17.

<sup>(6)</sup> GU n. L 158 del 18. 6. 1985, pag. 7.